



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Udine
Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica

(Fasc. 9032/2016- Area 1)
all. 1

Udine, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto 21 maggio 2020, n. 71. Regolamento recante l'erogazione di sostegno agli orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Di seguito alle pregresse prefettizie afferenti il Decreto 21 maggio 2020, n. 71- "Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie", si comunica che il Comitato di Solidarietà nella seduta del 25 maggio 2022 ha adottato ulteriori deliberazioni in materia, illustrati nella circolare ministeriale prot. n.0009124 del 27/05/2021.

Per quanto in premessa, si rappresenta che il suddetto Comitato, nella summenzionata seduta, ha deliberato gli importi delle borse di studio per gli orfani di crimini domestici e delle violenze di genere **per l'anno scolastico 2022/2023** nella seguente misura:

- euro 500,00 per la scuola primaria;
- euro 800,00 per la scuola secondaria di primo grado,;
- euro 1.600,00 per la scuola secondaria di secondo grado;
- euro 2.300,00 per gli studi universitari.

In caso di risorse insufficienti sulla base delle domande pervenute, l'importo subirà una riduzione proporzionale al numero delle istanze.

Le domande per l'erogazione delle borse di studio per l'anno 2022/2023, come da avviso allegato alla presente, dovranno essere prodotte entro il termine del 28 febbraio 2023.

Nella medesima seduta, il Comitato di solidarietà ha determinato il criterio di accesso al Fondo per gli orfani maggiorenni non economicamente autosufficienti.

A tal riguardo ha ritenuto che il reddito dell'orfano non debba essere superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato, con rinvio automatico a detta quantificazione e alle sue modifiche.

Attualmente, al fine di essere ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato, è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a €. 11.746,68 (d.m. 23 luglio 2020 in GU n. 24 del 30 gennaio 2021).

Tenendo conto delle finalità solidaristiche del Fondo, ha inoltre ritenuto di considerare il reddito dell'orfano singolarmente e non facendo cumulo con altri redditi della famiglia convivente.

In considerazione che le indicazioni impartite siano di ausilio agli Enti ed Associazioni operanti nei rispettivi territori a sostegno degli orfani dei crimini domestici e alle famiglie affidatarie, si invitano le SS.LL. ad adottare ogni opportuna iniziativa di comunicazione affinché sia dato ampio risalto e diffusione, in ambito familiare e alle Associazioni rappresentative sul territorio dell'allegato avviso predisposto dal Ministero dell'Interno sull'argomento.

Si confida nella consueta faticosa collaborazione delle SS.LL per la massima diffusione della presente.

IL PREFETTO
(Marchesiello)